

* * * * *

REGOLAMENTO INTERNO ATTUATIVO DEL CONTROLLO DI GESTIONE E DELLA PERFORMANCE

Disposizioni generali

Scopo e ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina, in conformità alle norme Statutarie, al Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e al Regolamento di Contabilità, dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari (IACP), le modalità attuative sull'attività di controllo di gestione e della Performance nel rispetto dei principi stabiliti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dall'art. 16 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dall'art. 11 della L.R. 5 aprile 2011, n. 5, e dall'art. 17 del DPRS n. 52 del 21/06/2012 (GURS n. 44 del 10/11/2012);

Esso costituisce un insieme organico di regole finalizzate alla rilevazione, analisi, controllo e rendicontazione dei fatti gestionali volti a misurare l'andamento della performance organizzativa ed individuale in relazione allo stato di attuazione degli obiettivi programmati dagli organi politici e dal vertice amministrativo, nonché il livello di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa intrapresa.

L'amministrazione articola il ciclo di gestione della performance in coerenza con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio. Il ciclo di gestione della performance si sviluppa nelle seguenti fasi:

- a) la programmazione, finalizzata alla definizione ed all'assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori, nonché al collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
- b) il monitoraggio ed il controllo in corso di esercizio ed attivazione di eventuali interventi correttivi;
- c) la misurazione e la valutazione della performance organizzativa ed individuale e l'utilizzo dei sistemi premianti secondo criteri che valorizzino il merito, ai sensi del vigente Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance della Dirigenza, Adottato dall'Organismo Indipendente di Valutazione (ex Art.7 D.lgs 150/2009) in data 18/11/2014;
- d) la rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi, mediante pubblicazione sul sito Web istituzionale dell'Ente ex D.lgs 33/2013 e s.m.i..

* * *

Art. 1 - Il Controllo di Gestione e della Performance

1. L'attività di controllo di gestione e della Performance, prevista dall'art. 53 e 54 del vigente Regolamento di Contabilità, consiste nella verifica, all'inizio, nel corso ed al termine della gestione, dello stato di attuazione degli obiettivi programmati dagli organi politici e dal vertice amministrativo e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la qualità e la quantità dei servizi offerti, della

funzionalità dell'organizzazione dell'Ente, del livello di efficienza, efficacia ed economicità dell'attività gestionale svolta per il raggiungimento dei predetti obiettivi, intendendosi:

a) per efficienza, la capacità di raggiungere gli obiettivi attraverso la combinazione ottimale dei fattori produttivi, ed è data dal rapporto tra il risultato ottenuto ed i mezzi impiegati per ottenerlo;

b) per efficacia, la capacità di raggiungere gli obiettivi e di soddisfare le esigenze degli utenti, ed è determinata dal rapporto tra il risultato ottenuto e gli obiettivi prefissati.

c) per economicità, la capacità di raggiungere gli obiettivi attraverso la verifica sistematica del rapporto tra risultati e costi.

Art. 2 - Struttura Operativa

1. Il controllo di gestione e della Performance viene effettuato dal Dirigente dell'Area Finanziaria, posta in staff al Direttore Generale, denominata "Ufficio del Controllo di Gestione e della performance (UCG)" e dai Responsabili del Procedimento di cui al successivo comma 4.

2. L'UCG svolge la sua attività all'interno dell'Area dei Servizi Finanziari, sotto il coordinamento del Dirigente Finanziario, ed in stretto collegamento con l'Organismo Indipendente di Valutazione della performance (O.I.V.).

3. L'esercizio del controllo di Gestione e della Performance compete a ciascun Dirigente di Area, con il supporto dell'UCG, in riferimento alle attività organizzative e gestionali di propria competenza e agli obiettivi assegnati in sede di approvazione del piano gestionale.

4. Ogni Dirigente di Area individua un dipendente a cui demandare i compiti di Responsabile del Procedimento per la rilevazione e il monitoraggio dei dati economici di Area rilevanti ai fini del controllo di gestione.

5. Il supporto dell'UCG, per l'esercizio del controllo di gestione e della Performance, si esplica anche attraverso il coordinamento dei responsabili di procedimento citati e attraverso l'implementazione e la gestione di un sistema informatico in grado di gestire i flussi informativi rilevanti ai fini del controllo di gestione provenienti dalle Aree dell'Istituto.

Art. 3 - Modalità applicativa del controllo di gestione e della Performance

1. Il controllo di gestione e della performance si svolge sull'attività amministrativa degli uffici e dei servizi dello IACP, analizzando ed evidenziando il rapporto tra costi e rendimenti, le cause del mancato raggiungimento dei risultati, con segnalazioni delle irregolarità eventualmente riscontrate e le proposte dei possibili rimedi.

2. L'applicazione del controllo di gestione e della performance trova riscontro nelle seguenti fasi operative:

a) definizione degli obiettivi gestionali contenuti nel Piano Programma, nel Documento Programmatico di Gestione e nel Piano dettagliato degli Obiettivi assegnati a ciascun Dirigente responsabile di Area;

b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi, nonché rilevazione dei risultati raggiunti.

c) valutazione dei fatti predetti in rapporto al piano degli obiettivi, al fine di verificare il loro stato di attuazione, il rapporto costi/rendimenti, nonché misurare l'efficienza, l'efficacia ed il grado di economicità dell'azione intrapresa.

L' UCG svolge la propria attività in stretta collaborazione con l'O.I.V. al fine, in particolare, di fornire elementi per la valutazione del personale con funzioni dirigenziali e delle posizioni organizzative. A tal fine i reports di cui all'art 6, sull'attuazione degli obiettivi che evidenzino l'efficienza - efficacia dei servizi

sottoposti a monitoraggio e la relazione sui risultati della gestione, costituiscono mero supporto tecnico per l'O.I.V.;

Art. 4 - Sistema di monitoraggio

1. Per il corretto svolgimento del controllo di gestione e della performance viene predisposto un sistema di monitoraggio e di verifica avente come oggetto l'andamento della gestione, dei relativi costi e dei suoi risultati.

2. L'UCG è autorizzato a richiedere atti e documenti, ed a accedere ai sistemi informativi e statistici che risultino utili alle sue finalità.

3. I responsabili dei servizi sono tenuti a trasmettere all'UCG tutte le informazioni utili alla valutazione dell'attività svolta.

4. A tal fine il Direttore Generale, in sede di approvazione del Documento Programmatico di Gestione (DPG), ex art. 13, comma 3, del vigente Regolamento di Contabilità, provvede a definire:

a) le Aree e i Servizi per i quali si intende misurare l'efficacia, l'efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;

b) le procedure di determinazione degli obiettivi gestionali contenuti nel Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO) e i soggetti responsabili;

c) i risultati attesi e le finalità dell'azione amministrativa, con riferimento all'intera amministrazione come individuati nel Piano Programma allegato al Bilancio di previsione pluriennale, ed alle singole Aree e Servizi;

d) le modalità di rilevazione e assegnazione delle risorse finanziarie tra le Aree organizzative e di individuazione degli obiettivi per cui i costi sono sostenuti;

e) il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, ex art. 18-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011, per misurare efficacia, efficienza ed economicità, presentato dal Dirigente dell'Area Finanziaria;

f) la frequenza di rilevazione delle informazioni.

Art. 5 - Dati extracontabili

1. Le notizie ed i dati necessari al controllo di gestione, vengono forniti dal sistema contabile dell'Ente.

2. Per consentire, ove necessario, una più valida e approfondita analisi, si possono integrare i dati contabili con dati extracontabili.

3. Sulla base di opportune intese e segnalazioni con i Responsabili, il Direttore Generale, in sede di approvazione del Documento Programmatico di Gestione e della Performance e del successivo P.D.O., può realizzare una mappa di dati extracontabili ritenuti necessari per il controllo di gestione e della Performance.

Art.6 - Referti periodici

1. I Dirigenti di Area riferiscono sui risultati dell'attività, mediante l'inoltro di Relazioni contenenti report gestionali all'Ufficio di Controllo di Gestione e della performance, secondo la periodicità fissata dall'OIV.

2. Il Responsabile dell'UCG provvederà ad inoltrare il reporting al Direttore Generale, all'O.I.V. e all'Organo di Revisione.

3. Tale reporting, dovrà essere accompagnato da una relazione illustrativa che fornisca una lettura chiara dei dati riportati.

Art. 7 - Disposizioni transitorie

Il presente regolamento attuativo entra in vigore a decorrere dalla data della sua approvazione e con riferimento alla fase di rendicontazione del Bilancio di previsione finanziario 2017/2019.